

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019

.....^A CIRCOSCRIZIONE — ITALIA

COMUNE DI Provincia di

SEZIONE N.

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE



ATTENZIONE

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE SI SVOLGONO
LA DOMENICA DALLE ORE 7 ALLE ORE 23

[Articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)]

| | | |
|--|--------|-------|
| • VOTANTI DELLA SEZIONE | Pagina | 24 |
| • SCHEDE BIANCHE | » | 29 |
| • SCHEDE NULLE | » | 30 |
| • SCHEDE CONTESTATE | » | 33 |
| • RISULTATO DELLO SCRUTINIO : A) VOTI ALLE LISTE | » | 35 |
| • B) VOTI DI PREFERENZA | » | 36-45 |
| • RIEPILOGO | » | 46 |

AVVERTENZE

- 1) Nelle pagine dispari da 3 a 33 devono essere apposte le firme del presidente, del vicepresidente, degli scrutatori, del segretario nonché quelle dei rappresentanti delle liste che lo richiedano.
- 2) Se alcune circostanze previste nel verbale non si verificano, cancellare con un tratto di penna la relativa parte.
- 3) Se alcune pagine del verbale non sono sufficienti, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione aggiunge fogli di carta protocollo, prelevandoli dal pacco della cancelleria, incollandoli e autenticandoli con il bollo della sezione e apponendo le medesime firme di cui al punto 1).

ATTI DA ALLEGARE ALL' ESEMPLARE DEL PRESENTE VERBALE

DA INVIARE ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
PER IL SUCCESSIVO INVIO ALL' UFFICIO
ELETTORALE PROVINCIALE


{BUSTA N. 5 (PARL. EUR.)}

1. — Estratto del verbale di nomina degli scrutatori.
2. — N. atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati.
3. — N. certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con un accompagnatore.
4. — N. attestazioni mediche esibite dagli elettori minorati nella deambulazione che hanno votato nella sezione.
5. — BUSTE N. 5/A, 5/B, 5/C e 5/D (PARL. EUR.)

Presidente

Vicepresidente

Segretario



Scrutatori

Rappresentanti
delle liste
dei candidati
presso la sezione

PARTE PRIMA

SABATO POMERIGGIO

COSTITUZIONE

DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI PRELIMINARI

§ 1. — COSTITUZIONE

DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Nel giorno di sabato 25 maggio 2019, alle ore , nel Comune di , nella sala dell'elezione sita in via , n. , destinata a luogo di riunione degli elettori della SEZIONE N. per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione DICHIARA CHE SI È COSTITUITO l'ufficio elettorale di sezione (seggio elettorale) nelle seguenti persone:

- presidente, sig. (1),
(cognome e nome)
- scrutatore, sig. , con funzioni di vicepresidente (2),
(cognome e nome)
- scrutatore, sig. (2),
(cognome e nome)
- scrutatore, sig. (2),
(cognome e nome)
- scrutatore, sig. (2),
(cognome e nome)
- segretario, sig. (3).
(cognome e nome)

(1) Indicare se il presidente della sezione sia stato nominato dal presidente della Corte d'appello ovvero se abbia assunto le funzioni a seguito di incarico conferito dal sindaco perché il presidente nominato era impossibilitato.

(2) Indicare se gli scrutatori siano stati nominati dalla Commissione elettorale comunale ovvero se siano stati chiamati dal presidente della sezione in sostituzione di quelli designati a norma dell'articolo 41, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

(3) Il segretario è scelto dal presidente della sezione tra gli elettori del Comune con diploma di istruzione superiore.

§ 2. — INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI DESIGNATI PRESSO LA SEZIONE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione PRENDE ATTO che gli sono pervenute le seguenti designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che vengono ammessi ad assistere alle operazioni del seggio previa loro identificazione (1):

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig. ,
 - rappresentante supplente il sig. ;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig. ,
 - rappresentante supplente il sig. ;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig. ,
 - rappresentante supplente il sig. ;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig. ,
 - rappresentante supplente il sig. ;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig. ,
 - rappresentante supplente il sig. ;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig. ,
 - rappresentante supplente il sig. ;


- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig. ,
 - rappresentante supplente il sig. ;

(1) Le liste devono essere riportate nella stessa sequenza in cui compaiono nel relativo manifesto.

Presidente

Vicepresidente

Segretario



Scrutatori

Rappresentanti
delle liste
dei candidati
presso la sezione

- LISTA N.,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig.,
 - rappresentante supplente il sig.;
- LISTA N.,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig.,
 - rappresentante supplente il sig.;
- LISTA N.,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig.,
 - rappresentante supplente il sig.;
- LISTA N.,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig.,
 - rappresentante supplente il sig.;
- LISTA N.,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig.,
 - rappresentante supplente il sig.;
- LISTA N.,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig.,
 - rappresentante supplente il sig.;
- LISTA N.,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig.,
 - rappresentante supplente il sig.;
- LISTA N.,
(denominazione della lista)
 - rappresentante effettivo il sig.,
 - rappresentante supplente il sig.;

Il presidente INFORMA che i rappresentanti possono portare un bracciale o altro distintivo che raffigura quello della lista.

§ 3. — RICONOSCIMENTO DELL'ARREDAMENTO E DEL MATERIALE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e articoli 30 e 42 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente ACCERTA che nella sala dell'elezione:

- È STATO PREDISPOSTO un tavolo per le operazioni dell'ufficio;
- SONO STATE COLLOCATE, salva comprovata impossibilità logistica, QUATTRO CABINE per la votazione che garantiscono la segretezza del voto;
- È STATO FATTO PERVENIRE al seggio, per il compimento delle sue operazioni, il materiale indicato nel verbale di consegna degli oggetti e delle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, tra cui il pacco delle schede da votare e l'urna nella quale devono essere inserite le schede votate.

Il presidente APPLICA su almeno due lati esterni verticali dell'urna, sotto l'emblema della Repubblica, il cartello indicatore adesivo, con cornice di colore corrispondente a quello della scheda, sul quale è riportata la scritta «ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA».

Il presidente PRENDE LE SEGUENTI DECISIONI per assicurare la funzionalità della sala:

.....

.....

§ 4. — ANNOTAZIONI NELLE LISTE SEZIONALI

(Articoli 38, secondo comma, ultimo periodo, e 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articoli 50, quarto comma, ultimo periodo, e 51, terzo comma, lettera *a*), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
articolo 32-ter, secondo comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;
articolo 8, terzo comma, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal Comune, EFFETTUÀ LE SEGUENTI ANNOTAZIONI NELLE LISTE DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE, accanto ai rispettivi nominativi:

- PRENDE NOTA degli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- PRENDE NOTA degli elettori residenti o temporaneamente presenti, per motivi di lavoro o di studio, in altri Stati membri dell'Unione europea che, ammessi a votare in un seggio elettorale istituito nel territorio di tali Stati, hanno comunicato l'intenzione di tornare in Italia a votare. Tale annotazione «controbilancia» quella già apposta dal comune («VOTA ALL'ESTERO»), ripristinando la condizione di elettore della sezione;
- PRENDE NOTA dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;
- PRENDE NOTA dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;
- PRENDE NOTA degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;
- PRENDE NOTA degli elettori compresi nell'elenco dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco;
- PRENDE NOTA degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;

- PRENDE NOTA degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- AGGIUNGE, in calce alle liste sezionali, i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

N. B. — Nel caso in cui vi siano elettori ammessi a votare a domicilio o in case di cura o in luoghi di detenzione, si provvede alla verbalizzazione delle relative operazioni [vedere ALLEGATO N. 1, pagina 53].

Inoltre, i componenti dell'ufficio elettorale di sezione provvedono ad annotare nel verbale la denominazione della lista e i nomi dei rispettivi candidati.

§ 5. — AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente:

- AVVERTE gli scrutatori e il segretario che, DURANTE LE OPERAZIONI DI AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE, NESSUNO PUÒ ALLONTANARSI DALLA SALA;
- ACCERTA che, NELLA LISTA DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE consegnata dal Comune, sono iscritti:

N. MASCHI,

N. FEMMINE,

per un TOTALE di N. ELETTORI;

- ACCERTA che, NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA DEGLI ELETTORI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, ammessi a votare nella sezione a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono iscritti:

N. MASCHI,

N. FEMMINE,

per un TOTALE di N. ELETTORI;

- ACCERTA, nel caso in cui vi siano ELETTORI AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE, il loro numero, distinguendolo tra:


– elettori ISCRITTI nelle liste degli elettori della sezione

ma ammessi al voto presso altra sezione,

N. MASCHI,

N. FEMMINE,

per un TOTALE di N. ELETTORI (A);



- elettori NON ISCRITTI nelle liste degli elettori della sezione ma ammessi al voto nella sezione,

N. MASCHI,

N. FEMMINE,

per un TOTALE di N. ELETTORI (B);

- ACCERTA il numero dei RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA O DEI PRESENTI IN LUOGHI DI DETENZIONE, compresi nell'ambito della circoscrizione della sezione, che è il seguente:

N. MASCHI,

N. FEMMINE,

per un TOTALE di N. ELETTORI (C).

Il presidente APRE IL PACCO DELLE SCHEDE e DISTRIBUISCE agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista della sezione (compresi quelli della lista elettorale aggiunta dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea), detratto il totale di cui alla lettera A) e aggiunto il totale di cui alle lettere B) e C).

IL PRESIDENTE, COMPIUTE TALI OPERAZIONI, ATTESTA CHE IL NUMERO DELLE SCHEDE DA AUTENTICARE È PARI A

OGNI SCRUTATORE APPONE LA SUA FIRMA nell'apposito riquadro stampato nella facciata esterna di ciascuna scheda. In particolare:

- lo scrutatore sig. ha firmato n. schede;
- lo scrutatore sig. ha firmato n. schede;
- lo scrutatore sig. ha firmato n. schede;
- lo scrutatore sig. ha firmato n. schede.

Il presidente:

- ACCERTA che il contenitore con il timbro della sezione è sigillato, lo apre e dà atto che il timbro reca il n. (1);
- IMPRIME IL BOLLO sulla facciata esterna di ciascuna scheda firmata e DÀ ATTO che sono state bollate in tutto n. schede;

(1) Un bollo di sezione in più è consegnato soltanto alle sezioni nella cui circoscrizione vi siano elettori ammessi al voto domiciliare oppure luoghi di cura o di detenzione presso i quali l'ufficio distaccato della sezione o il seggio speciale si devono recare a raccogliere il voto degli elettori ivi presenti.

L'eventuale bollo in più deve essere utilizzato per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto presso il rispettivo domicilio oppure nei predetti luoghi di cura o di detenzione.

- LASCIA LE SCHEDE NON AUTENTICATE nello stesso pacco in cui sono state consegnate al seggio (1);

- COLLOCA LE SCHEDE AUTENTICATE in apposita cassetta di legno o scatola di cartone;
 - CHIUDE la cassetta o scatola con strisce di carta, sulle quali appongono la propria firma i seguenti componenti del seggio:

.....

- ATTESTA che nessuno si è allontanato dalla sala durante le operazioni di autenticazione delle schede.

§ 6. — EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI PRESENTATI
RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DEL SABATO POMERIGGIO

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 66 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Durante le operazioni compiute nel pomeriggio del giorno di sabato, sono stati presentati reclami e proteste, sui quali il presidente ha sentito il parere degli scrutatori e ha così deciso (*cancellare questa parte se la circostanza non si è verificata*):

Le carte relative ai reclami e alle proteste sono firmate dal presidente e da almeno due scrutatori e vengono inserite nella BUSTA N. 5 (PARL. EUR.).

(1) Da tale pacco saranno prelevate, in caso di necessità, schede da autenticare nel corso della votazione [paragrafo 19].

§ 7. — CHIUSURA DELLA PARTE PRIMA DEL VERBALE.

**RINVIO DELLE OPERAZIONI DELLA SEZIONE
ALLE ORE 7 DI DOMENICA**

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

La parte prima del presente verbale viene redatta in due esemplari ed è subito letta, firmata in ciascun foglio e sottoscritta da tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione nonché dai rappresentanti delle liste dei candidati presenti; viene quindi chiusa alle ore del giorno di sabato 25 maggio 2019.

....., Presidente



..... , scrutatore con funzioni di vicepresidente

..... , scrutatore

..... , scrutatore


..... , scrutatore

..... , segretario.

Il presidente:

- INSERISCE nella BUSTA N. 1 (PARL. EUR.) il presente verbale, tutte le carte relative alle operazioni già compiute e a quelle da compiere, il contenitore con il timbro della sezione (nonché l'eventuale bollo in più, per le sezioni nel cui ambito esistano elettori ammessi al voto domiciliare o luoghi di cura o di detenzione);
 - ACCERTA che le finestre della sala siano chiuse e sigillate;
 - AFFIDA alla Forza pubblica che sorveglia il seggio la custodia dell'urna sigillata, della scatola sigillata in cui sono state inserite le schede autenticate e della BUSTA N. 1 (PARL. EUR.) chiusa;
 - DISPONE, eventualmente, che ;
..... ;
 - RINVIA il seguito delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del giorno di domenica 26 maggio 2019 giorno della votazione;
 - FA SGOMBRARE la sala della votazione, CHIUDE la porta d'ingresso dall'esterno, LA SIGILLA e INCOLLA sulla chiusura strisce di carta, sulle quali il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma.

Presidente
Vicepresidente
Segretario



Scrutatori

Rappresentanti
delle liste
dei candidati
presso la sezione

PARTE SECONDA

DOMENICA

RICOSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL' APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 8. — RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE.

OPERAZIONI PRELIMINARI.

APERTURA DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Nel giorno di domenica 26 maggio 2019, alle ore , nel Comune di ,
nella sala dell'elezione sita in via , n. ,
destinata a luogo di riunione degli elettori della SEZIONE N. ,
il presidente:

- ACCERTA l'integrità dei sigilli della porta d'ingresso della sala;
- PRENDE ATTO che sono presenti gli stessi componenti dell'ufficio elettorale di sezione indicati nel paragrafo 1;

oppure

- PRENDE ATTO che, dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione indicati nel paragrafo 1, non sono presenti i seguenti:

..... , i quali vengono sostituiti con gli elettori:

..... (*cancellare questa parte se la circostanza non si è verificata*);

- DICHIARA RICOSTITUITO l'ufficio elettorale di sezione;
- PRENDE ATTO che sono pervenute le seguenti ulteriori designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che vengono ammessi ad assistere alle operazioni del seggio previa loro identificazione:

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019
12 MOD. N. 15 (PARL. EUR.) – VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
- rappresentante effettivo il sig.,;
- rappresentante supplente il sig.; ..;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
- rappresentante effettivo il sig.,;
- rappresentante supplente il sig.; ..;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
- rappresentante effettivo il sig.,;
- rappresentante supplente il sig.; ..;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
- rappresentante effettivo il sig.,;
- rappresentante supplente il sig.; ..;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
- rappresentante effettivo il sig.,;
- rappresentante supplente il sig.; ..;

- LISTA N., ,
(denominazione della lista)
- rappresentante effettivo il sig.,;
- rappresentante supplente il sig.; ..;

- ACCERTA che i sigilli dell'urna e dei plichi sono integri e che l'urna è completamente vuota;
- DICHIARA APERTA la votazione alle ore del giorno di domenica 26 maggio 2019.

PARTE TERZA

DOMENICA

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

(PROCEDURE SPECIALI DI VOTO
E CASI ANOMALI CHE SI VERIFICANO DURANTE LA VOTAZIONE)

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 9. — ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE
IN BASE A SENTENZA
O AD ATTESTAZIONE DEL SINDACO (*)

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; articolo 47, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; articolo 32-bis del testo unico 20 marzo 1967, n. 223)

Il presidente ACCERTA che i seguenti elettori sono stati ammessi a votare in questa sezione in base a sentenza ovvero ad attestazione del sindaco:

Gli elettori sopra indicati sono stati in tutto : N.

(*) In questo paragrafo NON DEVONO ESSERE INSERITI i nominativi degli elettori ammessi al voto tramite attestato sostitutivo della tessera elettorale, rilasciato a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, ai fini dell'esercizio del diritto di voto nella stessa sezione nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Diversamente, tali elettori sarebbero presi in considerazione due volte, poiché sono già compresi nel numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

§ 10. — ELETTORI NON DEAMBULANTI
NON ISCRITTI NELLE LISTE DELLA SEZIONE
CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE MEDESIMA

(Legge 15 gennaio 1991, n. 15)

Il presidente ACCERTA che i seguenti elettori NON DEAMBULANTI, iscritti in un'altra sezione di questo Comune, hanno votato in questa sezione:

Gli elettori sopra indicati sono stati in tutto : N.

LE GENERALITÀ DEGLI ELETTORI INDICATI IN QUESTO PARAGRAFO SONO STATE ISCRITTE, CON
LE RELATIVE ANNOTAZIONI, ANCHE IN CALCE ALLA LISTA DEGLI ELETTORI DI QUESTA SEZIONE.

I certificati medici esibiti dagli elettori non deambulanti che hanno votato sono allegati al
presente verbale.

(1) L'attestazione medica può essere stata rilasciata dall'azienda unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi.

Tale attestazione non è necessaria nel caso in cui l'elettore consegni copia autentica della patente di guida speciale.

§ 11. — ALTRI ELETTORI
NON ISCRITTI NELLE LISTE DELLA SEZIONE
CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE MEDESIMA

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articoli 48, 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente ACCERTA che i seguenti elettori sono stati ammessi a votare in questa sezione a norma degli articoli 48, 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto:

- a) componenti dell'ufficio elettorale di sezione,
 - b) rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione,
 - c) candidati nella circoscrizione,
 - d) ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione,
 - e) militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
 - f) navigatori (aviatori e marittimi) che si trovano nel Comune:

1) ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI QUESTO COMUNE:

2) ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI ALTRI COMUNI:

Le generalità degli elettori indicati alle lettere a), b), c), e d) di questo paragrafo sono iscritte **in calce alla lista degli elettori di questa sezione.**

Le generalità degli elettori indicati alle lettere e) ed f) di questo paragrafo sono iscritte nella lista elettorale aggiunta per la votazione dei militari e dei navigatori.

§ 12. — ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE
CON L'ASSISTENZA DI UN ACCOMPAGNATORE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente ACCERTA che hanno votato con l'assistenza di un accompagnatore i seguenti elettori FISICAMENTE IMPEDITI NELL'ESPRESSIONE AUTONOMA DEL VOTO (privi della vista, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità):

I certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con un accompagnatore sono allegati al presente verbale.

§ 13. — ELETTORI CHE VENGONO ALLONTANATI DALLE CABINE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 44, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente ACCERTA che:

- i seguenti elettori sono stati allontanati dalla cabina perché hanno indugiato artificiosamente nella votazione e/o non hanno risposto all'invito di restituire la scheda loro consegnata:

.....
.....
..... ;

Le schede consegnate ai predetti elettori sono state ritirate e annullate;

- tra i predetti elettori allontanati dalla cabina, i seguenti sono stati successivamente riammessi al voto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti:

.....
.....
.....

Le schede nuovamente consegnate agli elettori riammessi al voto sono state sostituite con altre schede prelevate dal pacco di quelle NON autenticate e immediatamente autenticate.

Per l'effetto:

a) sono stati ALLONTANATI DALLA CABINA n. elettori (1);

b) sono stati RIAMMESSI A VOTARE n. elettori (2);

c) sono stati *definitivamente* ESCLUSI DAL VOTO (a-b) n. elettori (3).

(1) Le schede annullate a tali elettori SONO FIRMATE dal presidente e da due scrutatori e SONO INSERITE nella BUSTA N. 5/D (PARL. EUR.).


(2) Riportare il numero delle schede autenticate in sostituzione per tali elettori nel paragrafo 19, lettera c).

(3) Riportare il numero di tali elettori, ai fini del computo delle schede annullate durante le operazioni di votazione, nel paragrafo 25 (SCHEDE NULLE) numero 4), lettera a).

Presidente

Vicepresidente

Segretario



Bollo
della
sezione

Scrutatori

.....

.....

.....

Rappresentanti
delle liste
dei candidati
presso la sezione

§ 14. — ELETTORI :

- CHE HANNO CONSEGNATO LA SCHEDA MANCANTE DEL BOLLO DELLA SEZIONE O DELLA FIRMA DELLO SCRUTATORE;
- CHE SI SONO RIFIUTATI DI VOTARE NELLA CABINA;
- CHE HANNO RESTITUITO LA SCHEDA PERCHÉ DETERIORATA;
- CHE NON HANNO RICONSEGNATO LA SCHEDA O LA MATITA

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articoli 58, 62, 63 e 110 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente ACCERTA che:

a) i seguenti elettori hanno RICONSEGNATO LA SCHEDA MANCANTE DEL BOLLO DELLA SEZIONE O DELLA FIRMA DELLO SCRUTATORE:

.....
.....
.....

Tali elettori sono in numero complessivo pari a

Le schede consegnate ai predetti elettori sono state ritirate e annullate (1) (2);

b) i seguenti elettori SI SONO RIFIUTATI DI VOTARE NELLA CABINA E SONO STATI CONSEGUENTEMENTE ESCLUSI DAL VOTO:

.....
.....
.....

Tali elettori sono in numero complessivo pari a

Le schede consegnate ai predetti elettori sono state ritirate e annullate (1) (3);

c) i seguenti elettori hanno RESTITUITO LA SCHEDA PERCHÉ DETERIORATA:

(1) Le schede annullate a tali elettori SONO FIRMATE dal presidente e da due scrutatori e SONO INSERITE nella BUSTA n. 5/D (Parl.Eur.).

(2) Riportare il numero di tali schede annullate nel paragrafo 25 (SCHEDE NULLE), numero 4), lettera b).

(3) Riportare il numero di tali schede annullate nel paragrafo 25 (SCHEDE NULLE), numero 4), lettera c).

Tali elettori sono in numero complessivo pari a

Le schede nuovamente consegnate a tali elettori in luogo di quelle deteriorate sono state sostituite con altre schede prelevate dal pacco di quelle NON autenticate e immediatamente autenticate (1);

d) i seguenti elettori NON HANNO RICONSEGNATO LA SCHEDA:

Tali elettori sono in numero complessivo pari a (2).

e) i seguenti elettori NON HANNO RICONSEGNATO LA MATITA COPIATIVA:

Gli elettori di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno denunciati dall'ufficio elettorale di sezione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 110, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

(1) Riportare il numero delle schede autenticate in sostituzione per tali elettori nel paragrafo 19, lettera *d*).

(2) Riportare il numero di tali elettori ai fini del computo delle schede annullate durante le operazioni di voto nel paragrafo 25 (SCHEDE NULLE), numero 5).

§ 15. — EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI PRESENTATI RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE


(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 66 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Durante le operazioni di votazione compiute nel giorno di domenica, sono stati presentati reclami e proteste, sui quali il presidente ha sentito il parere degli scrutatori e ha così deciso (*cancellare questa parte se la circostanza non si è verificata*):

Presidente

Vicepresidente.

Segretario



Bollo
della
sezione

.....
.....
.....

Scrutatori

ANSWER

Rappresentanti
delle liste
dei candidati
presso la sezione

Le carte relative ai reclami e alle proteste sono firmate dal presidente e da almeno due scrutatori e vengono inserite nella BUSTA N. 5 (PARL. EUR.).

**§ 16. — CHIUSURA DELLA VOTAZIONE
ALLE ORE 23 DELLA DOMENICA**

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articolo 64 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Alle ore 23 del giorno di domenica 26 maggio 2019 il presidente:

- DÀ ATTO che, nella sala dell'elezione e nelle immediate adiacenze, non è presente alcuna persona che ha diritto di votare nella sezione;
- pertanto DICHIARA CHIUSA LA VOTAZIONE medesima.

O P P U R E

Alle ore 23 del giorno di domenica 26 maggio 2019 il presidente:

- ACCERTA che sono ancora presenti, nella sala dell'elezione e nelle immediate adiacenze, N. elettori che non hanno ancora votato;
- FA PRENDERE NOTA dei loro nomi dal segretario e LI AMMETTE a votare nell'ordine in cui ne è stata presa nota;

dopo che tutti i suddetti elettori hanno votato:

- DICHIARA CHIUSA LA VOTAZIONE alle ore del giorno maggio 2019.

Presidente
Vicepresidente
Segretario

Bollo della sezione

Scrutatori

Rappresentanti
delle liste
dei candidati
presso la sezione

PARTE QUARTA

DOMENICA SERA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 17. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DI COLORO CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articolo 67, primo comma, numero 2), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Il presidente ACCERTA nel prospetto che segue il NUMERO DI COLORO CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, tenendo presenti le annotazioni riportate:

- a) nella lista degli elettori della sezione;
- b) nella lista elettorale aggiunta per la votazione dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) nel presente verbale;
- d) nelle liste elettorali aggiunte per la votazione dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) [modello n. 22 (Parl. Eur.)/m e modello 22 (Parl. Eur.)/f];
- e) nelle liste elettorali aggiunte per la votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura [modello n. 23 (Parl. Eur.)/m e modello n. 23 (Parl. Eur.)/f];
- f) nelle liste elettorali aggiunte per la votazione degli elettori presenti in luoghi di detenzione [modello n. 24 (Parl. Eur.)/m e modello n. 24 (Parl. Eur.)/f];
- g) nei verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, degli elettori ricoverati in luoghi di cura e di quelli presenti in luoghi di detenzione [modelli n. 17 (Parl. Eur.), n. 17-*bis* (Parl. Eur.), n. 18 (Parl. Eur.), n. 19 (Parl. Eur.) e n. 20 (Parl. Eur.)]:

| VOTANTI DELLA SEZIONE [N.B.] | | | |
|--|--------|---------|---------------|
| | Maschi | Femmine | TOTALE |
| 1) ELETTORI VOTANTI ISCRITTI nelle liste della sezione: | | | |
| 2) ELETTORI VOTANTI <u>NON</u> ISCRITTI nelle liste della sezione: | | | |
| <i>a)</i> ammessi a votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco <i>[paragrafo 9]:</i> | | | |
| <i>b)</i> ammessi a votare nella sezione in quanto elettori non deambulanti <i>[paragrafo 10]:</i> | | | |
| <i>c)</i> ammessi a votare a norma degli articoli 48, 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361: <i>c-1)</i> iscritti nelle liste elettorali del Comune <i>[paragrafo 11, numero 1]:</i> | | | |
| <i>c-2)</i> iscritti nelle liste elettorali di altri Comuni <i>[paragrafo 11, numero 2]:</i> | | | |
| <i>d)</i> ammessi al voto domiciliare <i>(modello n. 17-bis (Parl. Eur.)):</i> | | | |
| <i>e)</i> ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione <i>(liste elettorali aggiunte) [modelli n. 17, n. 18, n. 19 e n. 20 (Parl. Eur.]):</i> | | | |
| <i>f)</i> cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea <i>(liste elettorali aggiunte):</i> | | | |
| TOTALE DEI VOTANTI DELLA SEZIONE | | | |

N. B. — Nel numero degli elettori che hanno votato, sono da ricomprendersi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare *[paragrafo 13, lettera a]:*
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore *[paragrafo 14, lettera a]:*
- gli elettori che si sono rifiutati di votare nella cabina *[paragrafo 14, lettera b]:*
- gli elettori che non hanno restituito la scheda *[paragrafo 14, lettera d]:*

(1)

§ 18. — SPEDIZIONE DELLA BUSTA N. 2 (PARL. EUR.)

[LISTE DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE E REGISTRI]

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

articolo 67, primo comma, numero 2), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Il presidente e due scrutatori FIRMANO le liste degli elettori della sezione utilizzate per la votazione.

Il presidente INSERISCE nella BUSTA N. 2 (PARL. EUR.):

- le LISTE DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE insieme agli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare ;
- i REGISTRI PER L'ANNOTAZIONE DEL NUMERO DELLA TESSERA ELETTORALE PERSONALE degli elettori che hanno votato nella sezione e degli elettori il cui voto è stato raccolto presso luoghi di cura o detenzione.

Il presidente, almeno due scrutatori, e i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che ne hanno fatto richiesta appongono la loro firma sulla BUSTA N. 2 (PARL. EUR.).

PRIMA CHE ABBIA INIZIO LO SCRUTINIO, la BUSTA 2 (PARL. EUR.) è recapitata, per il tramite del Comune, al Tribunale ovvero alla sezione distaccata del Tribunale insieme alla BUSTA N. 3 (PARL. EUR.) [paragrafo 25].

§ 19. — SCHEDE AUTENTICATE NEL CORSO DELLA VOTAZIONE E CONSEGNATE A ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,e articolo 67, primo comma, numero 3), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente ACCERTA che LE SEGUENTI SCHEDE SONO STATE AUTENTICATE NEL CORSO DELLA VOTAZIONE (1) e consegnate ad elettori che hanno votato nella sezione:

a) SCHEDE AUTENTICATE

per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendo iscritti

nelle relative liste [paragrafi 9, 10 e 11]:

N. ;

b) SCHEDE eventualmente AUTENTICATE

per gli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione, che non sono stati considerati al momento dell'autenticazione delle schede (sabato pomeriggio subito dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione) :

N. ;

(1) Cioè IN AGGIUNTA alle SCHEDE AUTENTICATE sabato pomeriggio, subito dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione [paragrafo 5].



c) SCHEDE AUTENTICATE IN SOSTITUZIONE

delle schede consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine

e poi riammessi a votare [paragrafo 13, lettera b)]:

N.;

d) SCHEDE AUTENTICATE IN SOSTITUZIONE

delle schede deteriorate e annullate [paragrafo 14, lettera c)]:

N.

Le schede autenticate nel corso della votazione sono state prelevate dallo stesso pacco in cui sono state consegnate al seggio.

**§ 20. — DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE SCHEDE
AUTENTICATE NON UTILIZZATE PER LA VOTAZIONE.
VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEL LORO NUMERO
CON QUELLO DEGLI ELETTORI ISCRITTI
CHE NON HANNO VOTATO**

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articolo 67, primo comma, numero 3), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
e articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Il presidente:

a) ACCERTA che le SCHEDE AUTENTICATE **NON UTILIZZATE** PER LA VOTAZIONE sono N. ;

b) ACCERTA che il numero delle SCHEDE AUTENTICATE **NON UTILIZZATE** [lettera a)] CORRISPONDE oppure NON CORRISPONDE (cancellare la circostanza che non si verifica) al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla medesima [paragrafo 4] CHE **NON HANNO VOTATO**.

In caso di mancata corrispondenza, indicare i motivi:

N. B. — Nel numero degli elettori che **NON** hanno votato sono da ricomprendersi coloro che **NON** hanno ritirato la scheda.

§ 21. — SPEDIZIONE DELLA BUSTA N. 3 (PARL.EUR.)
[SCHEDE AVANZATE]

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; articolo 67, primo comma, numero 3), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Il presidente: INSERISCE nella BUSTA N. 3 (Parl.Eur.) le SCHEDE AVANZATE (autenticate, unite da un'apposita fascetta, e non autenticate).

Sul lembo di chiusura della BUSTA N. 3 (PARL. EUR.) il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti delle liste presso la sezione che hanno fatto richiesta appongono la loro firma.

PRIMA CHE ABBIA INIZIO LO SCRUTINIO, la Busta n. 3 (PARL. EUR.) è recapitata, per il tramite del Comune, al Tribunale ovvero alla dezione distaccata del Tribunale insieme alla Busta N. 2 (PARL. EUR.)

§ 22. — EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI PRESENTATI RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; articolo 66 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Durante le operazioni preliminari allo scrutinio, sono stati presentati reclami e proteste, sui quali il presidente ha sentito il parere degli scrutatori e ha così deciso (*cancellare questa parte se la circostanza non si è verificata*):

Le carte relative ai reclami e alle proteste sono firmate dal presidente e da almeno due scrutatori e vengono inserite nelle Busta N. 5 (Parl.Eur.)

PARTE QUINTA

DOMENICA SERA

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 23. — OPERAZIONI DI SCRUTINIO

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 68 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente dopo aver fatto constatare che sono integri i sigilli apposti sull'urna contenente le schede votate, procede all'apertura dell'urna stessa e DÀ INIZIO alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

LE SCHEDE SONO SCRUTINATE UNA PER VOLTA, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ DESCRITTE DALL'ARTICOLO 68 DEL TESTO UNICO 30 MARZO 1957, N. 361, annotando man mano le risultanze dello scrutinio nelle apposite tabelle.

Lo scrutatore, sig., è designato mediante sorteggio per estrarre dall'urna, UNA PER VOLTA, le schede ivi contenute.

Compiuto lo scrutinio, avvalendosi delle predette tabelle, i relativi risultati sono dettagliatamente riportati nei paragrafi che seguono.

§ 24. — SCHEDE BIANCHE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 68 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Le SCHEDE BIANCHE sono n.

(1).



[Tabelle di scrutinio (PARL. EUR.)]

Le predette SCHEDE BIANCHE, già bollate sia nella parte interna che nella parte esterna con il timbro della sezione al momento dello spoglio, SONO FIRMATE da almeno due componenti dell'ufficio elettorale di sezione e SONO INSERITE nella BUSTA N. 5/C (PARL. EUR.).

(1) Dato da riportare nel RIEPILOGO [lettera B), pagina 46].

Presidente
Vicepresidente
Segretario

Bollo
della
sezione

Scrutatori

Rappresentanti
delle liste
dei candidati
presso la sezione


§ 25. – SCHÉDE NULLE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 70 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)

Il presidente, uditi gli scrutatori, DICHIARA NULLE LE SCHÉDE riportate nel seguente prospetto:

| MOTIVI DI NULLITÀ | NUMERO DELLE SCHÉDE NULLE |
|---|---------------------------|
| SCHÉDE DICHIARATE NULLE ALL' ESITO DELLO SCRUTINIO : [Tabelle di scrutinio (PARL. EUR.)] | |
| 1) SCHÉDE CHE PRESENTANO SCRITTURE O SEGNI tali da far ritenere, <i>in modo inoppugnabile</i> , che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto : | |
| 2) SCHÉDE CONTENENTI VOTI NULLI perché la volontà effettiva dell'elettore si è manifestata IN MODO <u>NON UNIVOCO</u> : | |
| 3) SCHÉDE CHE NON SONO CONFORMI AL MODELLO previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, O CHE NON PORTANO il bollo della sezione o la firma dello scrutatore : | |
| SCHÉDE ANNULLATE NEL CORSO DELLE OPERAZIONI DI VOTO : | |
| 4) SCHÉDE ANNULLATE AD ELETTORI : a) che sono stati allontanati dalla cabina e non sono stati riammessi a votare [paragrafo 13, lettera <i>c</i>)]; | |
| b) che hanno riconsegnato la scheda mancante del bollo della sezione e della firma dello scrutatore [paragrafo 14, lettera <i>a</i>)]; | |
| c) che si sono rifiutati di votare nella cabina [paragrafo 14, lettera <i>b</i>)]; | |
| 5) SCHÉDE NON RICONSEGNATE : [paragrafo 14, lettera <i>d</i>)]; | |
| TOTALE DELLE SCHÉDE NULLE | |

Le SCHÉDE NULLE di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono firmate da almeno due componenti dell'ufficio elettorale di sezione e sono INSERITE nella BUSTA N. 5/C (PARL. EUR.), unite da apposita fascetta; quelle di cui al numero 4) sono firmate da almeno due componenti dell'ufficio di sezione ed inserite nella Busta n. 5/D (PARL. EUR.).



(1) Dato da riportare nel RIEPILOGO [lettera C), pagina 46].

§ 26. – VOTI DICHIARATI NULLI

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; articolo 70 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente, uditi gli scrutatori, dichiara NULLI i VOTI di cui ai seguenti prospetti:

A) VOTI DI LISTA DICHIARATI NULLI

| FIRME DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E DEI RAPPRESENTANTI Presidente Vicepresidente Segretario Scrutatori Rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione | LISTE | NUMERO DEI VOTI DICHIARATI NULLI |
|---|-------|--|
| | | |
| 1) | | |
| 2) | | |
| 3) | | |
| 4) | | |
| 5) | | |
| 6) | | |
| 7) | | |
| 8) | | |
| 9) | | |
| 10) | | |
| 11) | | |
| 12) | | |
| 13) | | |
| 14) | | |
| 15) | | |
| 16) | | |
| 17) | | |
| 18) | | |
| 19) | | |
| 20) | | |

Le SCHEDE CON VOTI DI LISTA DICHIARATI NULLI sono firmate da almeno due componenti dell'ufficio elettorale di sezione e sono INSERITE, unite da apposita fascetta, nella BUSTA N. 5/C (PARL. EUR.).

B) VOTI DI PREFERENZA DICHIARATI NULLI

N.B. – Ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista.

Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

Il presidente, uditi gli scrutatori, DICHIARA NULLI, sebbene la scheda sia stata ritenuta valida agli effetti del voto di lista, i seguenti VOTI DI PREFERENZA :

LISTA N. DENOMINATA

- candidato: numero dei voti di preferenza nulli:

- » » » »

LISTA N. DENOMINATA

- candidato: numero dei voti di preferenza nulli:

- » » » »

N. B. — Le schede VALIDE PER IL VOTO DI LISTA e NULLE PER IL VOTO DI PREFERENZA
devono essere inserite nella BUSTA N. 4 (PARL. EUR.), unite da una apposita fascetta.

§ 27. - SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNAME

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 71 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente ACCERTA il numero delle SCHEDA CHE CONTENGONO VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNOTI PER LE LISTE, che è pari a N. (1) (2).

Le SCHEDA CONTESTATE E NON ASSEGNAME PER IL VOTO DI LISTA E/O PER IL VOTO DI PREFERENZA SONO INSERITE nella BUSTA N. 5/B (PARL. EUR.), mentre le SCHEDA CONTESTATE E ASSEGNAME SONO INSERITE nella BUSTA N. 5/A (PARL. EUR.).

§ 28. – VOTI CONTESTATI

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 71 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

PER OGNI SCHEDA CONTESTATA, ASSEGNATA O NON ASSEGNATA, il presidente indica qui di seguito la lista e / o il candidato il cui voto è stato contestato, i motivi della contestazione nonché la decisione presa:

(1) Dato da riportare nel RIEPILOGO [lettera *D*), pagina 46].

(2) In tali schede, L'EVENTUALE VOTO DI PREFERENZA ESPRESSO deve anch'esso considerarsi CONTESTATO E NON ASSEGNATO.

§ 29. — RISCONTRO
DEL NUMERO DELLE SCHEDE SCRUTINATE
E DEL NUMERO DEI VOTANTI

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e articolo 68, comma 7, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- CONTA TUTTE LE SCHEDE SCRUTINATE, accertando che SONO N. ;
 - ACCERTA che il numero delle SCHEDE SCRUTINATE,

PIÙ IL NUMERO DELLE SCHEDE ANNULLATE NEL CORSO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE [paragrafo 25, numero 4]),

PIÙ IL NUMERO DELLE SCHEDE NON RESTITUITE [paragrafo 25, numero 5]),

CORRISPONDE oppure NON CORRISPONDE (*cancellare la circostanza che non si verifica*)

AL NUMERO DEI VOTANTI accertato nel paragrafo 17.

In caso di mancata corrispondenza, indicare i motivi:

§ 30. — RISULTATO DELLO SCRUTINIO


(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e articolo 68 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente — compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti — DICHIARA
IL RISULTATO DELLO SCRUTINIO DELLA SEZIONE come risulta dai seguenti prospetti.

A) VOTI ALLE LISTE :

| | LISTE ⁽¹⁾ | VOTI VALIDI ⁽²⁾ |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1) | | |
| 2) | | |
| 3) | | |
| 4) | | |
| 5) | | |
| 6) | | |
| 7) | | |
| 8) | | |
| 9) | | |
| 10) | | |
| 11) | | |
| 12) | | |
| 13) | | |
| 14) | | |
| 15) | | |
| 16) | | |
| 17) | | |
| 18) | | |
| 19) | | |
| 20) | | |
| TOTALE | | |
| VOTI VALIDI ALLE LISTE | | |

-
- (1) Indicare le liste nella stessa sequenza in cui compaiono nel relativo manifesto.
(2) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna «VOTI VALIDI».
(3) Dato da riportare nel RIEPILOGO [lettera A), pagina 46].



B) VOTI DI PREFERENZA :

| LISTA N. 1: | | | LISTA N. 2: | | |
|--|-----------|---|--|-----------|---|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| | CANDIDATI | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati | | CANDIDATI | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| TOTALE DEI VOTI DI PREFERENZA | | | TOTALE DEI VOTI DI PREFERENZA | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A] a pagina 35].

| LISTA N. 3: | | | LISTA N. 4: | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| | CANDIDATI | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati</small> | | CANDIDATI | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati</small> |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| | TOTALE | | | TOTALE | |
| | DEI VOTI DI PREFERENZA | | | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A) a pagina 35].

| LISTA N. 5: | | | LISTA N. 6: | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati | CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | |
| DEI VOTI DI PREFERENZA | | | DEI VOTI DI PREFERENZA | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

| |
|--|
| N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A] a pagina 35]. |
|--|

| LISTA N. 7: | | | LISTA N. 8: | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| | CANDIDATI | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quegli contestati e provisio- riamente assegnati</small> | | CANDIDATI | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quegli contestati e provisio- riamente assegnati</small> |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| | TOTALE | | | TOTALE | |
| | DEI VOTI DI PREFERENZA | | | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A) a pagina 35].

| LISTA N. 9: | | | LISTA N. 10: | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati</small> | CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati</small> |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | |
| DEI VOTI DI PREFERENZA | | | DEI VOTI DI PREFERENZA | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

| |
|--|
| N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A] a pagina 35]. |
|--|

| LISTA N. 11: | | | LISTA N. 12: | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati</small> | CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati</small> |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | |
| DEI VOTI DI PREFERENZA | | | DEI VOTI DI PREFERENZA | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A) a pagina 35].

| LISTA N. 13: | | | LISTA N. 14: | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati</small> | CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati</small> |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | |
| DEI VOTI DI PREFERENZA | | | DEI VOTI DI PREFERENZA | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

| |
|--|
| N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A] a pagina 35]. |
|--|

| LISTA N. 15: | | | LISTA N. 16: | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati</small> | CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati</small> |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | |
| DEI VOTI DI PREFERENZA | | | DEI VOTI DI PREFERENZA | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A) a pagina 35].

| LISTA N. 17: | | | LISTA N. 18: | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati</small> | CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati</small> |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | |
| DEI VOTI DI PREFERENZA | | | DEI VOTI DI PREFERENZA | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

| |
|--|
| N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A] a pagina 35]. |
|--|

| LISTA N. 19: | | | LISTA N. 20: | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| (denominazione della lista) | | | (denominazione della lista) | | |
| CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati</small> | CANDIDATI | | VOTI DI PREFERENZA VALIDI (1) <small>compresi quelli contestati e provisoriamente assegnati</small> |
| 1. | | | 1. | | |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | | | 11. | | |
| 12. | | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| 14. | | | 14. | | |
| 15. | | | 15. | | |
| 16. | | | 16. | | |
| 17. | | | 17. | | |
| 18. | | | 18. | | |
| 19. | | | 19. | | |
| 20. | | | 20. | | |
| TOTALE | | | TOTALE | | |
| DEI VOTI DI PREFERENZA | | | DEI VOTI DI PREFERENZA | | |

(1) Annullare con un tratto di penna gli spazi non utilizzati nella colonna “VOTI DI PREFERENZA VALIDI”.

N.B. – Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti validi attribuiti alla medesima lista e i voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista [prospetto A) a pagina 35].

RIEPILOGO

- VOTI VALIDI ALLE LISTE

[presente paragrafo, lettera A), pagina 35]

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

A

- SCHEDE BIANCHE

[paragrafo 24, pagina 29]

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

B

- SCHEDE NULLE

[paragrafo 25, pagina 30]

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

C

- SCHEDE CONTESTATE
E NON ASSEGNAME

[paragrafo 27, pagina 33]

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

D

- TOTALE

$$A + B + C + D =$$

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

E^(*)

- TOTALE DEI VOTANTI
DELLA SEZIONE

[paragrafo 17, pagina 24]

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

F^(*)

(*) Il TOTALE E deve corrispondere al TOTALE DEI VOTANTI F.

§ 31. — EVENTUALI PROTESTE E RECLAMI PRESENTATI RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e articolo 66 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Durante le operazioni di scrutinio sono stati presentati reclami e proteste, sui quali il presidente ha sentito il parere degli scrutatori e ha così deciso (*cancellare questa parte se la circostanza non si è verificata*): ...

Tutte le carte relative ai reclami e alle proteste sono firmate da almeno due componenti dell'ufficio elettorale di sezione e sono inserite nella BUSTA N. 5 (PARL. EUR.), da allegare al presente verbale.

PARTE SESTA

OPERAZIONI CONCLUSIVE

FORMAZIONE DEI PLICHI.

CHIUSURA E FIRMA DEL PRESENTE VERBALE.

SCIOLGIMENTO DELL'ADUNANZA.

§ 32. — ESTRATTO DEL VERBALE DA INVIARE AL COMUNE

PER LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
articolo 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Il presidente FA COMPILARE un estratto del presente verbale [modello n. 16 (Parl. Eur.)] e LO TRASMETTE al Comune, che provvede a farlo pervenire alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

§ 33. — FORMAZIONE DEI PLICHI DA UNIRE AL VERBALE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articolo 72 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Dopo aver ultimato lo scrutinio e verbalizzato le relative operazioni e i risultati nei paragrafi precedenti, il presidente ACCERTA che i plichi da unire al verbale siano formati nel modo seguente:

A) Le SCHEDE CONTENENTI VOTI VALIDI e un esemplare delle TABELLE DI SCRUTINIO con frontespizio stampato in nero SONO INSERITI nella BUSTA N. 4 (PARL. EUR.) insieme all'estratto relativo alla formazione della busta medesima.

Sulla BUSTA N. 4 (PARL. EUR.) SONO APPOSTI il bollo della sezione, le firme del presidente, del segretario e dei rappresentanti delle liste dei candidati che ne hanno fatto richiesta.

La BUSTA N. 5 (PARL. EUR.) SARÀ RECAPITATA, tramite il Comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale.

B) Le SCHEDE CONTESTATE E PROVVISORIAMENTE ASSEGNAME sono inserite nella BUSTA N. 5/A (PARL. EUR.).

Le SCHEDE CONTESTATE E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNAME PER IL VOTO DI LISTA E/O PER IL VOTO DI PREFERENZA e le carte relative SONO INSERITE nella BUSTA N. 5/B (PARL. EUR.).

C) Le SCHEDE NULLE e le SCHEDE BIANCHE

SONO INSERITE nella BUSTA N. 5/C (PARL. EUR.) sulla quale SONO APPOSTI il bollo della sezione, le firme del presidente, del segretario e dei rappresentanti delle liste dei candidati che ne hanno fatto richiesta.

D) Le SCHEDE DETERIORATE e le SCHEDE ANNULLATE DI CUI AI PARAGRAFI 13 E 14, SONO INSERITE nella BUSTA N. 5/D (PARL. EUR.) sulla quale SONO APPOSTI il bollo della sezione, le firme del presidente, del segretario e dei rappresentanti delle liste dei candidati che ne hanno fatto richiesta.

E) Le BUSTE N. 5/A, 5/B, 5/C e 5/D (PARL. EUR.) SONO INSERITE nella BUSTA N. 5 (PARL. EUR.), insieme a un esemplare del presente verbale e agli atti da allegare al verbale stesso, a un esemplare delle TABELLE DI SCRUTINIO con frontespizio stampato in rosso e alle carte relative ad eventuali proteste e reclami. Sulla BUSTA N. 5 (PARL. EUR.) SONO APPOSTI il bollo della sezione, le firme del presidente, del segretario e dei rappresentanti delle liste dei candidati che ne hanno fatto richiesta.

La BUSTA N. 5 (PARL. EUR.) SARÀ RECAPITATA, tramite il Comune, alla cancelleria del Tribunale o della sezione distaccata del Tribunale per il successivo inoltro all’Ufficio elettorale provinciale.

Il presidente CERTIFICA che — a norma dell’articolo 66 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 — almeno tre membri dell’ufficio elettorale di sezione, tra i quali il presidente o il vicepresidente, sono stati sempre presenti a tutte le operazioni fin qui descritte.

§ 34. — CHIUSURA E FIRMA DEL PRESENTE VERBALE.

SCIOGLIMENTO DELL’ADUNANZA

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articoli 68, 74, e 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
articolo 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Il presente verbale, redatto in due esemplari, VIENE LETTO, FIRMATO in ciascun foglio E SOTTO-SCRITTO dal presidente, da tutti i componenti dell’ufficio elettorale di sezione, dal segretario nonché dai rappresentanti delle liste dei candidati presenti. VIENE quindi CHIUSO alle ore del giorno maggio 2019.

Un esemplare del verbale è immediatamente CHIUSO nella BUSTA N. 5 (PARL. EUR.). Sulla busta chiusa sono apposti il bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste dei candidati che ne hanno fatto richiesta. La BUSTA N. 5 (PARL. EUR.) è subito INVIATA, dal presidente — ovvero dallo scrutatore sig. per delegazione scritta del presidente — al Comune, che la farà recapitare alla cancelleria del Tribunale o della sezione distaccata del Tribunale per il successivo inoltro all’Ufficio elettorale provinciale.

L’altro esemplare del verbale è INSERITO nella BUSTA N. 6 (PARL. EUR.) per l’immediato deposito nella segreteria del Comune. Sulla busta chiusa sono apposti il bollo della sezione, le firme del

presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste che ne hanno fatto richiesta.

L'adunanza dell'ufficio elettorale di sezione è sciolta immediatamente (1).



..... *Presidente*

..... *Scrutatore con funzioni
di vicepresidente*

.....
.....
..... } *Scrutatori*

..... *Segretario*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... } *Rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione*

(1) Se contemporaneamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si svolgono elezioni suppletive della Camera dei deputati, l'ufficio elettorale di sezione prosegue nelle operazioni di scrutinio per tali elezioni; se si svolgono elezioni regionali e/o comunali, l'ufficio elettorale di sezione si ricostituisce nel giorno di LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 alle ore 14 per iniziare le operazioni di scrutinio delle predette elezioni regionali e, a seguire, delle elezioni comunali.

ALLEGATO N. 1

VERBALIZZARE LE OPERAZIONI COMPIUTE

PRIMA E DOPO LA RACCOLTA DEL VOTO

DEI SEGUENTI ELETTORI (1) :

- AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE,
- RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA,
- PRESENTI IN LUOGHI DI DETENZIONE.

§ 35. — VOTO DEGLI ELETTORI
AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE.

VOTO DEGLI ELETTORI RICOVERATI
IN LUOGHI DI CURA CON MENO DI 100 POSTI-LETTO

(Articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22;
articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articolo 51, primo comma, e articolo 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
articolo 1, primo comma, lettere d) e e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1976, n. 240;
articolo 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136)

A) – FISSAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORA
DI RACCOLTA DEL VOTO

Al momento della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (sabato pomeriggio)
[paragrafo 1] il presidente ACCERTA che — come risulta dalle comunicazioni pervenute
dal sindaco — nella circoscrizione della sezione vi sono:

- i seguenti elettori AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE,:
.....
.....
.....
.....
..... ;

- i seguenti LUOGHI DI CURA CON MENO DI 100 POSTI-LETTO, nei quali sono ricoverati elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di ricovero:
.....
.....
.....
.....
..... ;

Il presidente:

• DÀ ATTO che sono stati presi accordi con i predetti elettori ammessi al voto domiciliare e/o con i direttori dei predetti luoghi di cura;

• DISPONE che il voto dei predetti elettori sarà raccolto dall'ufficio distaccato della sezione, con la presenza dei rappresentanti di lista che ne fanno richiesta, il giorno di domenica 26 maggio 2019, nei seguenti orari e presso i domicili o i luoghi di cura a fianco specificati:

- alle ore,

presso (1),

- alle ore,

presso (1),

- alle ore,

presso (1).

B) – OPERAZIONI PRELIMINARI

ALLA RACCOLTA DEL VOTO

Il presidente, accompagnato dallo scrutatore, sig.
designato mediante sorteggio, dal segretario e dai seguenti rappresentanti di lista

..... nel giorno di votazione di
domenica, si reca a raccogliere il voto nei seguenti orari e presso i domicili o i
luoghi di cura a fianco specificati:

- alle ore,

presso (1),

- alle ore,

presso (1),

- alle ore,

presso (1).

portando con se:

(1) Indicare i nominativi degli elettori aventi diritto al voto domiciliare e/o i luoghi di cura .

- N. schede autenticate prelevate dalla scatola e inserite nella BUSTA VOTO DOMICILIARE / 1 (PARL. EUR.) e/o nella BUSTA Os. / 1 (PARL. EUR.);
- il materiale occorrente per la votazione dei predetti elettori, tra cui il bollo della sezione in più che deve essere utilizzato per timbrare la tessera elettorale personale degli elettori, nel momento in cui viene raccolto il loro voto.

Le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione continuano sotto la presidenza del vicepresidente.

Le funzioni di segretario dell'ufficio elettorale di sezione sono svolte, su designazione del presidente, dallo scrutatore sig.

C) – OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL VOTO

COMPIUTE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ELETTORI

O PRESSO LUOGHI DI CURA

Le operazioni compiute dall'ufficio distaccato della sezione sono verbalizzate:

- nel modello n. 17-*bis* (Parl. Eur.) per la votazione degli elettori ammessi al voto domiciliare;
- nel modello n. 17 (Parl. Eur.) per la votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti-letto.

I verbali sono allegati al presente verbale.

D) – OPERAZIONI SUCCESSIVE

ALLA RACCOLTA DEL VOTO.

Alle ore del giorno di domenica 26 maggio 2019 il presidente, accompagnato dai componenti dell'ufficio distaccato della sezione e dai rappresentanti delle liste, fa ritorno nella sede dell'ufficio elettorale di sezione e ne riprende la presidenza.

Il presidente ACCERTA, in base al verbale delle operazioni di raccolta del voto dei predetti elettori, che HANNO VOTATO :

-) PRESSO IL RISPETTIVO DOMICILIO un numero di elettori pari a ;

-) PRESSO LUOGHI DI CURA un numero di elettori pari a ;

TOTALE

Il presidente:

- 1) APRE la BUSTA VOTO DOMICILIARE / 2 (PARL. EUR.) e/o la BUSTA Os. / 2 (PARL. EUR.), nelle quali sono contenute le SCHEDE VOTATE dai predetti elettori;
 - 2) CONTA LE SCHEDE VOTATE e RISCONTRA che il loro numero CORRISPONDE al numero di coloro che hanno votato presso il loro domicilio e/o nei luoghi di cura;
 - 3) INTRODUCE NELL'URNA, SENZA APRIRLE, LE SCHEDE VOTATE;
 - 4) INSERISCE nella BUSTA n. 5/D (PARL. EUR.) le schede, rispettivamente, di cui ai paragrafi 8) e 9) del verbale modello n. 17 (Parl. Eur.) e/o di cui al paragrafo 8 del verbale modello n. 17-bis (Parl. Eur.);
 - 5) PRELEVA dal pacco che contiene le schede non autenticate un numero di schede pari a quello delle schede, rispettivamente, di cui al paragrafo 10), lettere *b), c), d)* ed *e)*, del verbale modello n. 17 (Parl. Eur.) e di cui al paragrafo 9), lettere *b) e c)*, del verbale modello n. 17-bis (Parl. Eur.). LE AUTENTICA e LE INSERISCE nella scatola insieme alle altre schede autenticate.

Il presidente Dichiara Concluse le operazioni di raccolta del voto dei predetti elettori.

§ 36. — VOTO DEGLI ELETTORI
RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA
CON ALMENO 100 E SINO A 199 POSTI-LETTO.

VOTO DEGLI ELETTORI
RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA
CON ALMENO 200 POSTI-LETTO
E IMPOSSIBILITATI AD ACCEDERE ALLA CABINA.

VOTO DEGLI ELETTORI
PRESENTI IN LUOGHI DI DETENZIONE.

(Articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22;
articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articolo 51, primo comma, e articolo 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
articolo 1, primo comma, lettere d) e e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1976, n. 240;
articolo 9, primo e nono comma, e articolo 8, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136)

A) – FISSAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORA
DI RACCOLTA DEL VOTO

Al momento della costituzione del seggio speciale, contemporaneamente a quella dell'ufficio elettorale di sezione (sabato pomeriggio) [paragrafo 1], il presidente dell'ufficio elettorale di sezione ACCERTA che — come risulta dalle comunicazioni pervenute dal sindaco — nella circoscrizione della sezione vi sono:

- i seguenti LUOGHI DI CURA CON ALMENO 100 E SINO A 199 POSTI-LETTO, nei quali sono ricoverati elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di ricovero :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... ;

- i seguenti LUOGHI DI CURA CON ALMENO 200 POSTI-LETTO NEI QUALI SONO RICOVERATI ELETTORI IMPOSSIBILITATI AD ACCEDERE NELLA CABINA e che hanno chiesto di votare nel luogo di ricovero :

.....
.....
.....
.....
.....
..... ;

- i seguenti LUOGHI DI DETENZIONE nei quali sono presenti elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di detenzione:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione:

- DÀ ATTO che IL SEGGIO SPECIALE SI È COSTITUITO come da verbale in pari data [modello n. 18 (Parl. Eur.). oppure modello n. 19 (Parl. Eur.) oppure modello n. 20 (Parl. Eur.)];

- DÀ ATTO che sono stati presi accordi con i direttori dei predetti luoghi di cura o di detenzione;

- DISPONE che il voto dei predetti elettori sarà raccolto dal seggio speciale, con la presenza dei rappresentanti di lista che ne fanno richiesta il giorno di domenica 26 maggio 2019, nei seguenti orari e presso i luoghi di cura o di detenzione a fianco specificati:

- alle ore, ,

presso (1),

- alle ore, ,

presso (1),

- alle ore, ,

presso (1).

(1) Indicare i luoghi di cura e/o di detenzione.

B) – OPERAZIONI PRELIMINARI

ALLA RACCOLTA DEL VOTO

Il seggio speciale, accompagnato dai seguenti rappresentanti:

.....
.....
.....
.....
.....
..... ,

nel giorno di votazione di domenica, si reca a raccogliere il voto nei seguenti orari e presso i luoghi di cura o di detenzione a fianco specificati:

- alle ore,

presso.....(1),

- alle ore,

presso.....(1),

- alle ore,

presso.....(1),

portando con sé:

- N. schede autenticate ricevute in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione e inserite nella BUSTA Os. / 1 (PARL. EUR.) e/o nella BUSTA D. / 1 (PARL. EUR.);

- il materiale occorrente per la votazione dei predetti elettori, tra cui il bollo della sezione in più che deve essere utilizzato per timbrare la tessera elettorale personale degli elettori, nel momento in cui viene raccolto il loro voto.

Le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione continuano sotto la presidenza del presidente.

(1) Indicare i luoghi di cura e/o di detenzione.

C) – OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL VOTO

Le operazioni compiute dal seggio speciale sono verbalizzate:

- nel modello n. 18 (Parl. Eur.) per la votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto;
- nel modello n. 19 (Parl. Eur.) per la votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura con almeno 200 posti- letto e impossibilitati ad accedere nella cabina;
- nel modello n. 20 (Parl. Eur.) per la votazione degli elettori presenti in luoghi di detenzione.

I verbali vengono allegati al presente verbale.

D) – OPERAZIONI SUCCESSIVE

ALLA RACCOLTA DEL VOTO.

Alle ore del giorno di domenica 26 maggio 2019 i componenti del seggio speciale, accompagnati dai rappresentanti delle liste, fanno ritorno nella sede dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente ACCERTA, in base al verbale delle operazioni di raccolta del voto dei predetti elettori, che HANNO VOTATO :

•) PRESSO LUOGHI DI CURA CON ALMENO 100 E SINO A 199 POSTI-LETTO

un numero di elettori pari a ;

•) PRESSO LUOGHI DI CURA CON ALMENO 200 POSTI-LETTO

un numero di elettori impossibilitati ad accedere alla cabina pari a ;

•) PRESSO LUOGHI DI DETENZIONE

un numero di elettori pari a ;

TOTALE

Il presidente:

1) APRE la BUSTA Os. / 2 (PARL. EUR.) e/o la BUSTA D. / 2 (PARL. EUR.), nelle quali sono contenute le SCHEDE VOTATE dai predetti elettori;

2) CONTA LE SCHEDE VOTATE e RISCONTRA che il loro numero CORRISPONDE al numero di coloro che hanno votato presso i luoghi di cura e/o di detenzione;

3) INTRODUCE NELL'URNA, SENZA APRIRLE, LE SCHEDE VOTATE;

4) INSERISCE nella Busta n. 5/D (Parl. Eur.) le schede, rispettivamente, di cui ai paragrafi 9) e 10) dei verbali modelli n. 18 (Parl. Eur.), n. 19 (Parl. Eur.) e n. 20 (Parl. Eur.);

5) PRELEVA dal pacco che contiene le schede non autenticate un numero di schede pari a quello delle schede di cui al paragrafo 11), lettere *b*, *c*, *d* ed *e*), dei verbali modelli n. 18 (Parl. Eur.), n. 19 (Parl. Eur.) e n. 20 (Parl. Eur.), LE AUTENTICA e LE INSERISCE nella scatola insieme alle altre schede autenticate.

Il presidente DICHIARA CONCLUSE le operazioni di raccolta del voto dei predetti elettori.

ALLEGATO N. 2

VERBALIZZARE

L'EVENTUALE SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI

DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

§ 37. — CHIUSURA E SUGGELLATURA, PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, DELL'URNA CONTENENTE LE SCHEDE VOTATE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articoli 66 e 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Alle ore del giorno il presidente prende atto
che le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione non si sono concluse a causa del verificarsi di una causa di forza maggiore.

A norma dell'articolo 73, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – il presidente:

- CHIUDE L'URNA contenente le schede non spogliate e la scatola contenente le schede già spogliate;

-) APPONE su di esse due cartelli sui quali vengono indicati il tipo di elezione, la circoscrizione elettorale e la sezione alla quale si riferiscono le schede, e le scritte, rispettivamente: «SCHEDE NON SPOGLIATE» e «SCHEDE GIÀ SPOGLIATE».
 -) INSERISCE IN UN PLICO tutti gli altri documenti relativi alle operazioni relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Sul plico vengono specificati il tipo di elezione, la circoscrizione elettorale e la sezione.

Il plico è firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste che ne abbiano fatto richiesta; quindi è sigillato con il bollo della sezione.

§ 38. — ATTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO GIÀ COMPIUTE DALLA SEZIONE

(articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente DÀ ATTO che – dalle tabelle di scrutinio della sezione – risultano finora spogliate n. schede e che lo scrutinio delle predette schede, per la parte in cui è stato compiuto, ha dato i seguenti risultati (indicare i voti riportati da ciascuna lista di candidati, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati a ciascuna lista):

TOTALE DEI VOTI VALIDI attribuiti

compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati: ... N.;

Schede bianche: N.;

Schede nulle: N.;

Schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati: N.;

Si certifica che almeno tre membri dell'ufficio elettorale di sezione, tra i quali il presidente o il vicepresidente, sono stati sempre presenti a tutte le operazioni fin qui descritte.

§ 39. — CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE

PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

(Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presente verbale è redatto in due esemplari.

Al termine delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, un esemplare è recapitato al Comune dal presidente o, per sua delegazione scritta, dallo scrutatore sig. , insieme all'urna, alla scatola ed al plico suddetto. Il Comune lo invierà immediatamente alla cancelleria del Tribunale ovvero della sezione distaccata del Tribunale per la consegna all'Ufficio elettorale provinciale.

L'altro esemplare del presente verbale è depositato nella segreteria del Comune appena viene sciolta l'adunanza dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presente verbale viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione nonché dai rappresentanti delle liste presenti presso la sezione; viene quindi chiuso alle ore del giorno maggio 2019.

Dopo di che l'adunanza dell'ufficio elettorale di sezione è sciolta immediatamente (1).

..... *Presidente*

..... *Scrutatore con funzioni
di vicepresidente*



..... } *Scrutatori*
.....
.....

..... *Segretario*

} *Rappresentanti
delle liste
dei candidati
presso la sezione*

(1) Se contemporaneamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si svolgono elezioni suppletive della Camera dei deputati, elezioni regionali e/o comunali, l'ufficio elettorale di sezione prosegue le sue operazioni con lo scrutinio delle predette elezioni.